

Alert

Diritto Europeo - Review

Cosa c'entrano i maiali con il MES?

Il Consiglio Europeo dello scorso 23 aprile non ci ha riservato sorprese, approvando il solo pacchetto di tre misure preparato dall'Eurogruppo. Sul tanto decantato strumento innovativo (il c.d. Recovery Fund), secondo il comunicato ufficiale del Consiglio Europeo si è solo “*convenuto di lavorare*”, incaricando a tal fine la Commissione: insomma, “*accordo soltanto sul nome della cosa*” (Sole 24Ore, 24+ online) perché “*what that fund will do, how big it will be, when it will be introduced – and virtually every other detail pertaining to its function – is still to be determined, and those gaping blanks lay bare just how far away the bloc's leaders are from agreeing on a bolder joint effort*” (New York Times, 23 aprile). Meglio occuparci di attualità, dunque!

Il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) è, nella sostanza, una polizza assicurativa, sotto forma di trattato internazionale sottoscritto tra Stati sovrani. Essi hanno sottoscritto ciascuno un capitale (in parte già versato, in parte *callable* in caso di necessità) in un fondo che, facendo leva, ha emesso obbligazioni per alcune centinaia di miliardi di Euro. Il suo “*Obiettivo*” (art. 3) è “*di mobilitare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovano o rischiano di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri*”.

Dunque:

- lo strumento MES è SEMPRE “*condizionato*”, peraltro in maniera “*rigorosa*”, sia pure “*commisurat[a] allo strumento di assistenza finanziaria scelto*”: questo è espressamente indicato all'art. 14 anche per lo specifico strumento cui in questo caso si potrà attingere tra quelli di cui al Trattato MES, ovvero (secondo dichiarazioni ed altri documenti disponibili sul sito del Consiglio) le “*linee di credito condizionali precauzionali*”, o ECCL (le condizioni da precisarsi in questo caso in un protocollo d'intesa negoziato dallo Stato con la Commissione e necessariamente conforme a tutte le diverse misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, di qualsiasi tipo esse siano);
- prima di ciò, è necessario però che il Consiglio dei Governatori, all'unanimità, valuti l'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria, la sostenibilità del debito pubblico dello Stato richiedente (eventualmente d'intesa con il FMI) e le sue esigenze finanziarie effettive o potenziali;
- inoltre ai fini della valutazione di sostenibilità occorre, *ex art. 3 del Reg. 472/2013/UE*, che lo Stato in questione concordi con la Commissione un “*Programma di aggiustamento macroeconomico*” rivolto fra l'altro “*ai rischi specifici che un determinato Stato membro pone alla stabilità finanziaria nella zona euro*”, da approvarsi dal Consiglio a maggioranza qualificata e da riflettere nel Protocollo d'intesa;
- tale passaggio dovrà a sua volta necessariamente essere preceduto, *ex art. 7 del medesimo Regolamento*, da un *audit* delle finanze pubbliche di tale Stato “*allo scopo, tra l'altro, di*

Alert

Diritto Europeo - Review

analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità”;

- l’attivazione del MES è sì condizione necessaria, ma non sufficiente, perché la BCE decida di attivare (peraltro, potendole sospendere su indicazioni del proprio Consiglio sovrano, in quanto indipendente dagli Stati UE) le famose OMT (operazioni monetarie con le quali intervenire sul mercato secondario dei titoli di stato, senza limiti, a favore dello Stato in questione).

In aggiunta:

- in base all’art. 3 del Reg. 472/2013, lo Stato che beneficia delle ECCL viene automaticamente assoggettato dalla Commissione, sino al rimborso di almeno il 75% della somma, ad un regime di “*sorveglianza rafforzata*“ che include una serie di vincoli e deve adottare, previa consultazione ed in collaborazione con una lunga lista di istituzioni, “*misure atte a eliminare le cause, o le cause potenziali, di difficoltà*”, ulteriori misure potendo essere votate a maggioranza qualificata dal Consiglio;
- qualora il monitoraggio sullo Stato in questione evidenzi “*deviazioni significative*” dal Programma, su indicazioni del Consiglio a maggioranza qualificata Commissione e BCE adottano “*misure volte a stabilizzare i mercati e a preservare il buon funzionamento del suo settore finanziario*”;
- come già ricordato, il comunicato dell’Eurogruppo del 9 aprile precisa che lo Stato che acceda al *Pandemic Crisis Support* in ambito MES rimane “*soggetto alle disposizioni UE in materia di cooperazione e sorveglianza economica e fiscale*”;
- qualora lo Stato non proceda al rimborso del prestito come pattuito, il Consiglio dei Governatori assumerà a maggioranza qualificata “*opportuni provvedimenti*” a tal fine.

Le disposizioni di cui sopra possono avere implicazioni enormi per l’Italia, atteso lo stato dei suoi conti pubblici, il momento che attraversano i mercati e la “piccola” circostanza che, nel caso almeno delle disposizioni del Trattato MES, queste non sono modificabili dal Consiglio europeo, ma solo dai Parlamenti dei 19 Stati aderenti (un processo che richiederebbe un numero cospicuo di mesi o, alla luce di passate esperienze, anni). Né, atteso il rigore con cui altrove si applicano i trattati sottoscritti e le ingenti responsabilità (politiche e contabili) che ne deriverebbero, è pensabile una disapplicazione, espressa o mascherata, di esse da parte degli altri Stati.

A quali conclusioni può portare la complessità del meccanismo di cui sopra (che dovremmo, nel caso, sorbirci così, e non secondo la formula “*come Tu mi vuoi*” di tanti profeti del pensiero debole)? Ce ne occuperemo la prossima settimana.

Nel frattempo, può essere utile notare la tesi di alcuni biologi, secondo cui la diversità genetica dell’ecosistema costituisce un filtro fra l’uomo e i virus, frapponendo fra di loro una molteplicità di barriere che riduce l’esposizione all’agente patogeno. Così che l’allevamento intensivo degli animali, ad esempio i maiali, provocando una semplificazione genetica ed una maggiore uniformità delle specie su vasta scala (un solo tipo di maiale, invece dei tanti originariamente presenti in natura), avrebbe catastroficamente “avvicinato” l’uomo al patogeno. Ecco, da noi la semplificazione del pensiero, evidente nel dibattito sul MES – uno strumento di cui soppesare con attenzione in un momento estremamente delicato rischi ed

Alert

Diritto Europeo - Review

opportunità, ma che si vorrebbe invece “*senza condizionalità*” o “*non alla greca*” (forze di maggioranza), da “*valutare in quanto nuovo MES*” (Governo), “*trappola*” (forze di opposizione), “*opportunità da cogliere*” senza esitazione (altre forze, di maggioranza e opposizione), - ci sta avvicinando alla catastrofe economica.

29.04. 2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Nicola Ceraolo, Of Counsel

E: n.ceraolo@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it